



**UFFICIO DI PIANO  
AMBITO B2  
Comune capofila MONTESARCHIO**

**REGOLAMENTO**

*per l'erogazione del sussidio economico a favore dei figli riconosciuti legalmente da un solo genitore, già di competenza ex Onmi, articolo 56 commi 1 e 2 della legge 11 del 23/10/2007.*

**Art. 1 Oggetto.**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei sussidi economici a favore dei figli riconosciuti legalmente da un solo genitore (art.4 lettera c) del R.D.L. n.798/1927), ai sensi dell'art. 56 commi 1 e 2 della Legge 11 del 23/10/2007 che conferisce ai Comuni le competenze ex ONMI a favore dei figli illegittimi, già esercitate dalla Provincia ai sensi della Legge n. 67 del 18/03/1993.

**Art. 2. Beneficiari.**

E' ammesso al beneficio il genitore, residente in uno dei 18 Comuni afferenti all'Ambito B", che da solo ha legalmente riconosciuto il figlio all'atto della nascita o con atto posteriore. Il beneficio sarà erogato fino al compimento del 18° anno di età del figlio legittimato.

**Art. 3 Importo del sussidio e modalità di erogazione.**

Il sussidio, prevede un importo mensile di € 77,00 per ogni minore, calcolato sulla base del valore I.S.E.E. riferito all'anno precedente, inferiore ad € 6.000,00, che sarà erogato trimestralmente a seguito della valutazione della documentazione di cui agli artt. successivi.

Nel caso di più figli illegittimi viene corrisposto il sussidio per intero per i primi tre figli illegittimi, per gli ulteriori figli illegittimi il sussidio è ridotto alla metà.

**Art. 4 Requisiti d'accesso.**

Per poter usufruire del sussidio economico, il genitore legittimante deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- riconoscimento unilaterale del minore;
- reddito I.S.E.E. riferito all'anno precedente, inferiore ad € 6.000,00;
- residenza in uno dei Comuni dell'Ambito B2.

**Art. 5 Modalità di accesso.**

Il genitore legittimante deve presentare istanza all'Ufficio di Piano dell'Ambito B2, entro il 31 marzo di ogni anno. Nel corso dell'anno possono inoltrare istanza coloro che acquisiscono lo status richiesto dal presente Regolamento.

Nell'istanza il richiedente, per l'ottenimento del beneficio economico, dovrà produrre la seguente documentazione:

- Domanda per richiesta contributo (come da schema allegato);
- Certificato di nascita del minore (autocertificabile ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i allegando copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità);
- Certificato dell'avvenuto riconoscimento rilasciato dal Comune di nascita del minore;
- Reddito I.S.E.E. riferito all'anno precedente;
- Copia del codice fiscale del richiedente;

mento del richiedente in corso di validità;

abbia compiuto il 18° anno di età, l'istanza per ottenere il  
noi genitori.

#### **Art. 6 Formazione elenco aventi diritto.**

Le richieste ammesse ad usufruire del sussidio saranno inserite in un apposito elenco sulla base dei requisiti di cui all'art. 4 e a seguito di valutazione socio-ambientale effettuata a cura dell'Assistente Sociale del Comune di residenza del richiedente.

L'elenco verrà aggiornato annualmente, entro il 30 aprile, sulla base delle nuove istanze presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

#### **Art. 7 Termine e sospensione dell'erogazione del sussidio.**

L'erogazione del sussidio ha termine al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Decesso del minore;
- b) Emigrazione del genitore richiedente;
- c) Raggiungimento del 18° anno di età del figlio legittimato;
- d) Adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità e/o maternità del minore;
- e) Ricovero del minore, in regime di residenza, presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici.

#### **Art. 8 Trasferimento risorse.**

Il Comune Capofila dell'Ambito B2, secondo la normativa vigente, anticiperà l'importo complessivo necessario all'erogazione dei contributi, assumendosi anche l'impegno della quota spettante per 1/3 alla Provincia e per 1/3 alla Regione.

La Regione e la Provincia provvederanno a rimborsare al Comune Capofila dell'Ambito la quota anticipata a consuntivo.

#### **Art. 9 Norme finali.**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina generale in materia di regolamentazione dei servizi negli Enti Locali.